



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 275/17/CSP

**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 229/17/CSP
ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1,
LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(Proc. n. 606/DDA/CA - ok.ru)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con delibera n. 229/17/CSP del 6 novembre 2017, l’Autorità, a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell’istanza DDA/1236, ha emanato un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito ok.ru, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento;
2. l’ordine è stato deliberato in ragione della gravità della condotta rilevata con riferimento ai tempi di immissione sul mercato dell’opera audiovisiva oggetto dell’istanza. Alla data del 6 novembre 2017, il film *What happened to Monday-Seven Sisters* non risultava ancora esser distribuito in Italia, con ciò configurando l’ipotesi di una violazione grave dei diritti di sfruttamento economico dell’opera in questione;
3. con nota del 29 novembre 2017 (prot. n. DDA/0002742) uno dei soggetti destinatari dell’ordine di cui alla delibera n. 229/17/CSP, in quanto prestatore di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, ha comunicato alla Direzione contenuti audiovisivi di aver ricevuto dal gestore del sito notizia dell’avvenuta rimozione dell’opera audiovisiva oggetto di istanza;

RILEVATO che l’opera audiovisiva summenzionata non è più presente sul sito oggetto di istanza;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che sono successivamente venute meno le condizioni che avevano portato all’emanazione dell’ordine di disabilitazione dell’accesso al sito oggetto dell’istanza DDA/1236, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano;

RITENUTO pertanto il ricorrere delle condizioni per procedere, in via di autotutela, all’annullamento della citata delibera n. 229/17/CONS in ragione dell’intervenuta immediata rimozione dell’unico contenuto illegale sul sito ok.ru rispetto al quale non sono state segnalate altre criticità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. La delibera n. 229/17/CONS è annullata. I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, possono provvedere alla riabilitazione dell'accesso al sito ok.ru, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi